



OGGETTO - 378

**Al Signor Presidente  
dell'Assemblea Legislativa della  
Regione Emilia-Romagna  
SEDE**

**INTERROGAZIONE DI ATTUALITÀ A RISPOSTA IMMEDIATA** ex articolo 114  
Regolamento interno dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna

Per sapere, premesso che:-

le terme di Salsomaggiore (Parma) rappresentano una delle più importanti aziende termali italiane, famose per le acque salsobromiodiche, tra le più ricche di sali minerali conosciute in natura. Il complesso termale vanta al suo interno due officine di produzione autorizzate dal Ministero della salute: una farmaceutica per la produzione di specialità medicinali e l'altra cosmetica in cui si realizza la linea dermocosmetica termale;

in località Tabiano, sempre nel Comune di Salmaggiore, è situato un altro complesso specializzato nel trattamento termale delle vie aeree, che rappresenta la prima stazione termale in Italia per numero di cure inalatorie;

ai sensi dell'articolo 22 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, tutte le terme italiane gestite dall'allora Ente autonomo per la gestione delle aziende termali (EAGAT) venivano cedute - a titolo non oneroso - a Regioni, Province e Comuni;

la legge regionale n. 8 del 4 maggio 1999 autorizzava quindi, tra l'altro, la Regione Emilia-Romagna a partecipare - ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto regionale - alla società per azioni "Terme di Salsomaggiore s.p.a." con sede a Salsomaggiore Terme (Parma), avente per oggetto la valorizzazione e lo sfruttamento di acque termali, attività accessorie e complementari nonché la gestione di esercizi pubblici di cura, turistici, ricreativi alberghieri, già di proprietà del Ministero del Tesoro. La partecipazione nella detta società era limitata alla quota di capitale sociale trasferito alla Regione - a titolo gratuito - dal Ministero del Tesoro (ai sensi dell'articolo 22 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127,) e - ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n.8/1999 - la Regione veniva autorizzata a cedere a titolo gratuito alla Provincia di Parma il 50% delle partecipazioni azionarie del capitale sociale della società Terme di Salsomaggiore s.p.a.

per realizzare il piano di rilancio delle terme di Salsomaggiore, che risultava subordinato all'approvazione del Ministero del Tesoro, la Regione veniva autorizzata (ex articolo 5 della legge regionale n. 8/1999) ad effettuare un versamento in conto capitale alla Società Terme di Salsomaggiore s.p.a. nella misura massima di lire 1.000.000.000;

nel corso del 2008 veniva approvato ed attuato il piano industriale che prevedeva l'unione delle due aziende termali, la qual cosa comportava la fusione per incorporazione di Terme di Tabiano s.p.a. in Terme di Salsomaggiore s.p.a.,

l'articolo 41 della Legge Regionale 30 giugno 2008, n. 10, autorizzava quindi - per il perseguimento delle finalità di cui alla legge regionale 4 maggio 1999, n. 8, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto regionale - la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società risultante dalla fusione per incorporazione della società Terme di Tabiano SpA nella partecipata società Terme di Salsomaggiore SpA, ferme restando le condizioni di partecipazione di cui alla predetta legge n. 8/1999. Il presidente della Giunta regionale veniva autorizzato a compiere tutti gli atti necessari alla realizzazione della fusione;

con deliberazione n.121 del 12 novembre 2009 la Giunta Comunale di Salsomaggiore conferiva al sindaco specifico mandato con l'obiettivo di perfezionare, in stretto rapporto con i rappresentanti legali della Provincia di Parma e della Regione Emilia-Romagna, lo strumento individuato nel "contratto di leasing" che, sotto il profilo tecnico-amministrativo, potesse fornire le specifiche garanzie a supporto dell'operazione realizzata dalla società Terme di Salsomaggiore e di Tabiano s.p.a. - per il tramite della società controllata Compagnia delle Terme S.r.l. - anche attraverso la sottoscrizione di specifici impegni che, in via solidale, tra loro obbligavano le parti coinvolte nell'operazione medesima. Detta delibera era prodromica alla stipula da parte di Terme di Salsomaggiore e Tabiano s.p.a. di un contratto di leasing con quattro istituti di credito;

quanto alla sopracitata delibera della Giunta Comunale 121/2009, giova evidenziare che:

- a) con la lettera di patronage "forte" si genera un'obbligazione negoziale, assunta in proprio dal patronnant ed avente per oggetto un facere avente natura contrattuale e con finalità di garanzia. Detta lettera espone il sottoscrittore al rischio di escussione in caso di insolvenza della società debitrice;
- b) alla lettera di patronage "forte", si applica l'articolo 207 del Testo Unico sugli Enti Locali (Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 408/2012) che comporta la competenza del Consiglio alla deliberazione ed al concorso degli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'articolo 204 del Testo Unico sugli Enti Locali. Gli interessi annuali dei debiti garantiti con fideiussioni non possono inoltre superare un quinto di tale limite;

è permesso - dunque - agli enti locali di rilasciare lettera di patronage forte, che è sottoposta alla disciplina prevista per la fideiussione, per la quale trovano applicazione le condizioni fondamentali per ricorrere all'indebitamento: di qui il divieto (per le regioni e gli

enti locali) - a termini dell'articolo 119 della Costituzione - di accedervi per fare fronte a spese diverse da quelle di investimento. Nel caso di specie, il rilascio della lettera di patronage - nei termini risultanti dall'intervento del Presidente di Terme Salsomaggiore e Tabiano S.p.a. in Consiglio Comunale il 26 gennaio 2015 ed all'interno del quadro sopra descritto - è da considerarsi vietato ai sensi della normativa vigente (articolo 119 della Costituzione; articolo 202 del Testo Unico sugli Enti Locali; articolo 6, comma 19, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n.122/2010). I debiti di funzionamento, quali quelli connessi alla ristorazione e le retribuzioni del personale non rientrano, infatti, nell'elenco degli investimenti di cui all'articolo 3, comma 18, della legge 24/12/2003 n. 350 e, quindi, risulta applicabile la sanzione prevista dall'articolo 30, comma 15, della legge 289/2002 che recita "qualora gli enti territoriali ricorrano per finanziare spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell'articolo 119 della Costituzione, i relativi atti e contratti sono nulli.";

con riferimento alla lettera di patronage forte più sopra richiamata, nella risposta resa all'interrogazione n. 4639 (IX Legislatura), l'assessore regionale Melucci sostiene "...è fondamentale sottolineare che il bilancio regionale, sin dal momento del perfezionamento della suddetta operazione, ha sempre offerto adeguata copertura, presentando peraltro capienza non solo per la quota di spettanza del socio Regione Emilia-Romagna, ma per l'intero ammontare dell'operazione.". Sul punto nella "Memoria del 23 ottobre 2014 del Procuratore Regionale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti nel giudizio di parificazione del Rendiconto della Regione Emilia Romagna per l'esercizio finanziario 2013", al capitolo "Le garanzie prestate a favore di terzi" si legge: "Dall'accertamento istruttorio sulla sussistenza di garanzie prestate in favore di terzi, è emersa la sottoscrizione in data 12 novembre 2009 della lettera di patronage in favore della società partecipata "Terme di Salsomaggiore e di Tabiano spa", la quale non ha finora ricevuto un'adeguata e più appropriata rappresentazione contabile nei dati di bilancio.";

il Presidente della società Terme di Salsomaggiore e Tabiano S.p.a., sempre nella seduta del Consiglio comunale di Salsomaggiore Terme del 26 gennaio 2015, affermava inoltre che "le rate leasing che in qualche modo erano scadute e non pagate". Al riguardo si evidenzia che potrebbe, a breve, essere presentata richiesta di escussione della garanzia che l'Ente Regione ebbe a rilasciare a garanzia dell'operazione, per altro viziata - ad avviso dell'interrogante - dalla mancata adozione da parte del Consiglio regionale della deliberazione di autorizzazione della stessa;

risulta, altresì, la stipula da parte di Terme di Salsomaggiore e Tabiano S.p.a. di due contratti di finanza derivata con il Gruppo Cariparma Credit Agricole: l'uno del tipo IRO di valore iniziale pari ad euro 4.351.782,00 (in scadenza il 4 aprile 2016), l'altro del tipo IRS di valore iniziale pari ad euro 3.000.000,00 (in scadenza il 29 settembre 2017);

nel mese di settembre 2010 veniva avviato l'iter di privatizzazione della società che qui interessa avente per oggetto, oltre all'offerta complessiva del pacchetto terme, anche i singoli rami di azienda: il primo relativo alle terme di Salsomaggiore, i relativi prodotti e la casa di cura "Villa Igea"; il secondo, riguardante le terme di Tabiano e i relativi prodotti; il terzo avente ad oggetto gli alberghi (Porro e Valentini) e l'ultimo relativo all'area benessere (il Berzieri);

come risulta anche da notizie di stampa, nel mese di luglio del 2011 l'assemblea dei soci deliberava la cessazione dell'iter di privatizzazione, dando mandato al Presidente di procedere ad un risanamento della società, stante l'ingente deficit di bilancio riscontrato nell'ultimo esercizio;

in occasione del referto sulla gestione finanziaria per il 2011 (Delibera n.456/2012/FRG), a fronte di una ricapitalizzazione per 1,99 milioni di euro di Terme di Salsomaggiore e Tabiano S.p.a. autorizzata con legge regionale 23 luglio 2010, n. 7, al fine di contribuire alla realizzazione del piano di investimenti, la Corte dei Conti segnalava alla Regione Emilia-Romagna la necessità di valutare, con la massima cautela, il mantenimento della partecipazione in società che, come quella in esame, registravano perdite da più di tre esercizi consecutivi. Al riguardo, si evidenzia che la Regione Emilia-Romagna partecipa al capitale sociale della società Terme di Salsomaggiore e di Tabiano S.p.A. con una quota pari al 23,43%, del valore nominale di € 5.998.410,00, mentre le restanti partecipazioni del capitale sociale sono detenute dal Comune di Salsomaggiore Terme per il 60,96% e dalla Provincia di Parma per il restante 15,62%;

nella deliberazione n. 1 del 9 gennaio 2014 del Consiglio comunale di Salsomaggiore Terme, si legge: *"...gli Azionisti sono consapevoli della radicata situazione di crisi della Società, evidenziata dalla pluriennale riduzione del fatturato e del numero dei clienti; della sostanziale inefficacia degli investimenti sostenuti negli anni 2008-2009; delle perdite di esercizio intervenute costantemente dall'anno 2004 in poi ed, inoltre, dell'insufficienza strutturale dell'attuale flusso di autofinanziamento rispetto al fabbisogno necessario per il servizio del debito in linea capitale."*;

nel corso della seduta del Consiglio comunale di Salsomaggiore del 9 gennaio 2014., giusto il resoconto stenografico, il Direttore operativo della società termale affermava: *"Il tentativo di diversificazione non è riuscito, e le attività sulle quali si è investito, sono quelle che hanno prodotto successivamente risultati economici assolutamente insufficienti. Tali risultati dimostrano il fallimento delle politiche gestionali che hanno riposizionato l'azienda in settori che non erano quelli sui quali si sarebbe dovuto investire."*;

dette valutazioni dell'azionista di maggioranza - tale è il Comune di Salsomaggiore - e del direttore operativo della società termale, contrastavano del tutto con quanto sostenuto dall'assessore regionale Meluzzi che, sempre in risposta all'interrogazione n. 4639, sosteneva: *"...Tale rinnovata linea di gestione della società, volta da un lato al risanamento*

*della situazione aziendale e dall'altra al rilancio del business, ha avuto esiti apprezzabili, come dimostrato dalla generazione di margine operativo lordo costantemente positivo ed in crescita e dalla riduzione dell'indebitamento complessivo.";*

con verbale n. 2 del 24 gennaio 2014 il Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Salsomaggiore Terme evidenziava a quest'ultimo l'utilità di valutare azioni sociali di responsabilità ex articolo 2393 del Codice civile nei confronti degli amministratori nominati dai soci pubblici nell'ultimo quinquennio, in relazione ad un probabile danno patrimoniale derivante dalla perdita di valore della partecipata quantificabile, nel periodo 2009-2012, in euro 14.836.363,00. Gli stessi revisori segnalavano alla Procura della Corte dei Conti sia il danno al valore della partecipazione sia il danno all'immagine in riferimento al conto del patrimonio del comune stesso;

con deliberazione n. 22 del 29 maggio 2014 il Consiglio comunale di Salsomaggiore Terme prendeva atto delle prescrizioni (inserite nel verbale n. 8 del 28 aprile 2014 del Collegio dei Revisori) relative:

- alla svalutazione del valore iscritto in inventario della azienda controllata Terme di Salsomaggiore e Tabiano S.p.a. - con riferimento alla data del 31 dicembre 2012 (ultimo bilancio disponibile) - pari ad euro 3.276.939,72;
- all'iscrizione nei conti d'ordine del Conto del Patrimonio dell'impegno residuo al 31 dicembre 2012 derivante dalla lettera di patronage "forte" rilasciata a favore della società controllata Terme di Salsomaggiore e Tabiano s.p.a. per il contratto di leasing dell'Albergo Valentini, alla voce "conferimenti in aziende speciali" per euro 8.148.814,03;

con deliberazione n. 920 del 23 giugno 2014 la Giunta regionale prendeva atto dei risultati di bilancio di Terme di Salsomaggiore e Tabiano S.p.a., ed in particolare:

- a) della perdita di 2.428.299,00 euro registrata nell'esercizio 2013;
- b) della perdita di 2.380.041,00 euro registrata nell'esercizio 2012;
- c) della perdita di 3.202.487,00 euro registrata nell'esercizio 2011;

con la predetta deliberazione, la Giunta Regionale prendeva - altresì - atto che, con l'approvazione del bilancio 2013 (come detto in perdita), si verificavano le condizioni di cui all'articolo 1, comma 552, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e - conseguentemente - deliberava che, in sede di bilancio di previsione, avrebbe provveduto all'eventuale accantonamento di una somma, in un fondo vincolato, determinata in percentuale alla quota posseduta e in conformità ai meccanismi previsti dal sopra citato comma;

con deliberazione n.1107 del 14 luglio 2014 la Giunta Regionale emanava disposizioni volte all'istituzione di una apposita struttura amministrativa dedicata al controllo del sistema delle partecipazioni azionarie, che perfezionava il modello del gruppo di lavoro inter-direzionale - operante dal 2013 - che già aveva consentito di individuare alcune partecipazioni di capitale, non necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali (Società infrastrutture fluviali srl e SCIP srl);

nelle "Considerazioni conclusive sulla legittimità e regolarità della gestione della Regione Emilia-Romagna nell'esercizio 2013" della Corte dei Conti si legge: "*.....17.3. Tra le società partecipate che continuano a registrare rilevanti perdite di esercizio si ritiene doveroso segnalare nuovamente la Terme di Salsomaggiore e di Tabiano s.p.a', invitando l'Amministrazione a valutare le azioni da intraprendere alla luce del principio di buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei criteri che da esso discendono di efficienza, economicità, ed efficacia che devono connotare anche la gestione di organismi partecipati dalla Regione.*";

con deliberazione n. 2000 del 22 dicembre 2014 la Giunta Regionale, preso atto delle indicazioni contenute nel parere pro veritate reso in data 17 dicembre 2014 dagli avvocati Caia e Mastragostino, deliberava di procedere con i necessari approfondimenti al fine di addivenire alla razionalizzazione della partecipazione della Regione nella società Terme di Salsomaggiore e Tabiano Spa;

l'articolo 1, comma 611, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevedeva che le regioni a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviassero un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, tenuto conto di alcuni criteri specificatamente indicati. Il successivo comma 612 prevedeva che i presidenti delle regioni definissero e approvassero - entro il 31 marzo 2015 - un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Veniva infine prevista la trasmissione di detto piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e la sua pubblicazione nel sito internet istituzionale della Regione;

nell'assemblea della società del 20 febbraio 2015, veniva esaminata la richiesta di autorizzazione - da parte del consiglio di amministrazione di Terme di Salsomaggiore e di Tabiano S.p.a., a norma degli articoli 7 e 26 dello Statuto - a stipulare uno o più contratti di affitto relativi ai diversi complessi aziendali, con l'esclusione specifica delle attività inerenti all'estrazione dell'acqua termale di Salsomaggiore;

con deliberazione n. 194 del 27 febbraio 2015 la Giunta Regionale, in relazione alla predetta richiesta del Consiglio di amministrazione, approvava il seguente indirizzo: " si autorizza il Consiglio di amministrazione a stipulare uno o più contratti di affitto relativi ai diversi complessi aziendali, con l'esclusione specifica delle attività inerenti all'estrazione dell'acqua termale di Salsomaggiore, nel rispetto dei criteri che seguono:

- a) garantire la continuità aziendale delle diverse attività con specifico riferimento all'impegno a garantire senza soluzione di continuità l'imminente stagione termale, imponendo una durata dell'affitto superiore ai 12 mesi;
- b) corresponsione di un adeguato canone di affitto, coerente al mantenimento della struttura amministrativa e del personale necessario a garantire le attività estrattive dell'acqua termale di Salsomaggiore, necessarie anche alle attività in ambito termale degli altri soggetti del territorio;
- c) un adeguato mantenimento dei livelli occupazionali, per quanto coerente alle effettive necessità di offerta di lavoro, con la previsione della prelazione del posto di lavoro a favore del personale attualmente occupato presso la società a parità di funzioni;
- d) impegno degli eventuali affittuari a presentare proposta irrevocabile di acquisto relativamente ai rami d'azienda oggetto del/dei contratti, intendendosi pertanto i predetti contratti di affitto strumenti prodromici ad una successiva cessione a titolo definitivo dei rami d'azienda.";

il contenuto della predetta delibera lascia quanto meno sconcertati solo che si valutino i contenuti del tutto discrezionali o, per meglio dire, arbitrari delle iniziative autorizzate. In particolare, per quanto riguarda l'affitto dei rami d'azienda sopra ipotizzati, la Giunta Regionale esprime il proprio assenso purché - tra l'altro - vi sia: "la corresponsione di un canone adeguato"; "un adeguato livello dei livelli occupazionali"; lo "impegno degli eventuali affittuari a presentare proposta irrevocabile d'acquisto relativamente ai rami d'azienda oggetto del/dei contratti".

Al riguardo si evidenzia che:

- a) la "corresponsione di un adeguato canone d'affitto" prescinde innanzitutto da una preventiva quantificazione, da parte dei soci di Terme di Salsomaggiore e Tabiano S.p.a. o di un soggetto terzo all'uopo incaricato, dell'importo preteso a titolo di canone. Inoltre, la Giunta Regionale non pare preoccuparsi in alcun modo di pretendere adeguate garanzie da parte del/dei soggetti che affitteranno i rami d'azienda, quali - ad esempio - il deposito cauzionale. A tacere del fatto che, pur essendo chiari e noti i motivi per provvedere con urgenza all'affitto del/dei rami d'azienda, è censurabile sotto più profili che la Giunta Regionale abbia avallato la richiesta degli amministratori della società di non dare luogo ad alcuna forma di evidenza pubblica che, se non altro in linea teorica, avrebbe potuto determinare la presentazione di una pluralità di offerte e, quindi, una comparazione delle stesse;
- b) lo "adeguato mantenimento dei livelli occupazionali" appare criterio del tutto indefinito, atteso che alcun nuovo piano industriale risulta essere stato presentato e/o approvato e, quindi, non risulta essere stata fatta alcuna puntuale verifica delle risorse umane necessarie per lo svolgimento dell'attività oggetto d'affitto;
- c) lo "impegno degli eventuali affittuari a presentare proposta irrevocabile d'acquisto relativamente ai rami d'azienda oggetto del/dei contratti" è, senza ombra di dubbio, il criterio più censurabile tra quelli condivisi dalla Giunta Regionale. Nei fatti, in ragione del predetto impegno, la cessione del/dei rami d'azienda non verrà attuata con procedura di evidenza pubblica, che avrebbe comunque potuto garantire - se questa

era ed è la volontà dei soci - il/i temporaneo/i affittuario/i riconoscendo a quest'ultimo/i l'esercizio del diritto di prelazione;

le procedure di evidenza pubblica nel caso di affitto - anche temporaneo - di ramo d'azienda non rappresentano certo, anche per il settore termale, un'eccezione ma la regola. Al riguardo sarà solo qui il caso di richiamare all'attenzione della Giunta Regionale il bando riguardante il contratto d'affitto d'azienda delle Terme di Agnano S.pa., quello relativo alla cessione di ramo d'azienda della società Terme di Equi S.pa., quello relativo alle Terme di Petriolo Sp.a. E così si potrebbe continuare. Ma qualcosa, sulla necessità di ricorrere ad una procedura di evidenza pubblica, avrebbero dovuto anche suggerire alla Giunta Regionale - da una parte - le disposizioni di cui al Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e - dall'altra - la delibera n. 1181 del 21 luglio 2014 della Giunta regionale. Con detto atto, infatti, volto a confermare il commissario straordinario per la temporale gestione del "Consorzio Centro Termale Il Baistrocchi" di Salsomaggiore, la Giunta Regionale invitava quest'ultimo a verificare la possibilità di scioglimento del Consorzio "previa alienazione del patrimonio complessivo a soggetti terzi da individuarsi attraverso la procedura di evidenza pubblica." La qual cosa puntualmente si verificava come risulta dall'avviso di asta pubblica per l'alienazione del centro termale "Il Baistrocchi" del 31 gennaio 2015. Se ciò non bastasse, sarà qui il caso di ricordare che dall' 1 Luglio nel 1998 la gestione delle Terme di Castrocaro risultava affidata, con bando pubblico, alla Salsubium Spa che ha tuttora in essere un contratto di gestione con scadenza 31 dicembre 2023;

con deliberazione n. 361 del 2 aprile 2013 la Giunta Regionale approvava lo schema di protocollo d'intesa tra la Regione, la provincia di Forlì-Cesena e il comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, volto a delineare un percorso unitario di dismissione delle partecipazioni dagli stessi detenute in Terme di Castrocaro S.p.a. Al riguardo, e' di questi giorni la notizia secondo la quale per la cessione delle quote dei soci pubblici di Terme di Castrocaro S.p.a. e' stato individuato un professionista con il compito di stimare il valore della partecipazione azionaria e di predisporre il bando di gara europeo per l'alienazione della stessa (Corriere di Romagna, Forlì- Cesena - 21 marzo 2015 - pagina 8);

l'affitto del/dei rami d'azienda di Terme Salsomaggiore e Tabiano S.p.a. dovesse, invece, rimanere contratto riservato a poche, meglio dire pochissime, persone - resta da vedere come, da chi e perché così individuate - lo confermano alcuni articoli di stampa:

- alla Gazzetta di Parma (3 marzo 2015 - pagina 21) il sindaco di Salsomaggiore e Presidente della Provincia, insomma il super azionista delle Terme di Salsomaggiore e di Tabiano S.p.a., dichiara: " *Dopo i passaggi nei consigli comunale e provinciale anche la Giunta regionale ha approvato il mandato ai legali rappresentanti dell'azienda termale per stipulare i contratti d'affitto di rami della società agli investitori privati. Entro questa settimana scioglieremo tutte le riserve e arriveremo alla firma dei contratti per gli asset dell'azienda che abbiamo stabilito di concedere in locazione. Firmati i contratti daremo corso a tutti i passaggi di legge per arrivare, a fine mese, ad aprire regolarmente la stagione termale a Salso e a Tabiano.*";

- sulla Gazzetta di Parma (12 marzo 2015 - pagina 30 ) si legge: "Si chiama Tst Srl, la società appena costituita e che dalla prossima settimana dovrebbe prendere in affitto i rami d'azienda di Terme di Salsomaggiore e Tabiano Spa. La nuova società, ha riferito ieri al tavolo istituzionale il presidente di Terme Massimo Garibaldi, vede come maggiori investitori ..... e il Consorzio di T., oltre ad altri imprenditori privati.". Il sindaco-presidente-super azionista di Terme di Salsomaggiore e Tabiano S.p.a. dichiara: "*Aver spostato le trattative su un nuovo scenario ossia sull'affitto dei rami d'azienda, rappresenta un'opportunità per Salsomaggiore, dal momento che si potrà contare su investitori che immetteranno capitali per gestire l'azienda e riqualificarla.*" L'assessore regionale Corsini, prosegue: "*Noi enti pubblici abbiamo l'obbligo, con le nuove norme, di uscire dalle partecipate e questo è il nostro obiettivo, dal momento che entro il 31 marzo dovremo presentare alla Corte dei Conti il piano di razionalizzazione. Per questo diventa fondamentale il ruolo degli investitori privati.*". Il presidente della società Massimo Garibaldi conclude: "*Il contratto d'affitto sarà condizionato dal rapporto con i sindacati e per questo domani (oggi per chi legge, ndr) i rappresentanti della nuova società incontreranno le parti sociali.*". Infine, la conclusione dell'autore del richiamato articolo: " Dunque, se nulla osta, la prossima settimana sarà siglato il contratto d'affitto dei rami d'azienda di Terme Spa, con la durata di tre anni e l'impegno, da parte dei locatari, di presentare un'offerta irrevocabile d'acquisto entro 15 mesi dalla presa in gestione";

- alla Gazzetta di Parma (16 marzo 2015 - pagina 19) il sindaco-presidente-super azionista di Terme di Salsomaggiore e Tabiano S.p.a. dichiara: "*Gli imprenditori porteranno capitale ma, soprattutto, professionalità e capacità manageriale, di cui l'azienda ha davvero grande bisogno.*». Aggiunge l'autore dell'articolo: "*Alla prima fase dell'affitto, seguirà la proposta di acquisto, da parte della società Tst, degli asset di Terme Spa, una volta che gli investitori avranno individuato su quali binari si svilupperanno le diverse attività aziendali...*"

con riferimento alla citata T.S.T. S.r.l., ha verificato l'interrogante che risulta effettivamente costituita una società - avente detta denominazione - il 4 marzo 2015, con sede legale in Piacenza, in Piazza Cavalli 68, iscritta al registro delle Imprese di Piacenza il 13 marzo 2015, avente per oggetto sociale l'attività di "*prestazione di servizi consistente nell'organizzazione di tutti i mezzi e di tutte le strutture, anche umane, destinare all'esercizio, da parte di persone regolarmente abilitate, delle professioni parasanitarie nell'ambito delle prestazioni infermieristiche, di rieducazione fisica di soggetti che abbiano subito traumi ortopedici o chirurgici, di riabilitazione, di interventi di fisiochinesi terapia o di altre terapie legate a tecniche di massaggio fisico o mediante l'impiego e l'ausilio di apparecchiature elettromedicali. Alla società resta interdetto l'esercizio in proprio di ogni attività medico-chirurgica e dell'attività professionale infermieristica e di riabilitazione, e di qualsiasi altra -attività comunque riferibile alla esecuzione di prestazioni medico-sanitarie, medico-assistenziale e paramedica che si intende riservata e che, pertanto, potrà e dovrà essere personalmente svolta da coloro che, a norma delle vigenti Leggi, siano legalmente abilitati ed iscritti nell'apposito albo professionale...*". Il capitale sociale di T.S.T. S.r.l. e' di dieci euro interamente versato nella quota di cinque euro a testa da parte dei due soci;

se alla luce dei fatti esposti la Giunta Regionale non ritiene gravemente lesiva per gli interessi dell'azionista regione Emilia-Romagna l'individuazione - per come "privatamente" effettuata - dello ipotizzato affittuario/degli ipotizzati affittuari del ramo/dei rami d'azienda della società Terme di Salsomaggiore e Tabiano S.p.a., tenuto conto anche che l'alienazione futura dello stesso/degli stessi non sarà parimenti effettuata mediante procedura di evidenza pubblica, con ulteriore evidente danno - rilevante sotto più profili - per la società partecipata; se la Giunta Regionale intende attivare le procedure previste dal richiamato articolo 30, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di dichiarare - a tutela del patrimonio della Regione - la nullità della garanzia collegata alla lettera di patronage del 12/11/2009, e ciò in ragione sia al vizio di incompetenza connesso alla omessa approvazione dell'atto consiliare a legittimazione di rischio a carico dell'Ente, sia per gli effetti connessi alla violazione della golden rule.

Tommaso Foti

